



*Consiglio Nazionale degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori*

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Roma, 13 OTT. 2006

Prot. n./P/06/
Cod. NC7A
Cod. UP/dt

001251

A tutti i Consigli degli Ordini degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
LORO SEDI

OGGETTO: **Consiglio di Stato – decisione n.5239/06.**

Si comunica che l'11 settembre scorso il Consiglio di Stato – Sezione Sesta – in sede giurisdizionale - ha pronunciato la decisione n. 5239/06 con la quale, confermando la pronuncia già emessa dal TAR Toscana, è stato respinto il ricorso di un ingegnere civile avverso il diniego, da parte della Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Firenze, Pistoia e Prato, al rilascio del nulla osta per lavori di straordinaria manutenzione di un immobile sottoposto a vincolo di interesse storico-artistico.

Con tale decisione il Consiglio di Stato, nel ribadire che nel caso di restauro di un immobile vincolato le scelte culturali sono di competenza dell'architetto, ha riconosciuto la perdurante vigenza dell'art. 52 del R.D. 22 ottobre 1925, n. 2537 e la sua compatibilità con la Direttiva CEE 10 giugno 1985, n. 384, dedotta in giudizio dal ricorrente a fondamento della propria tesi.

Infatti, come già affermato dalla Corte di Giustizia europea, la citata Direttiva non si propone di disciplinare le condizioni di accesso alla professione di architetto, né di definire la natura delle attività svolte da chi esercita tale professione, non imponendo, pertanto, allo stato membro di porre le lauree in architettura e ingegneria civile su un piano di perfetta parità per quanto riguarda l'accesso alla professione di architetto in Italia.

Nel trasmetterne in allegato copia per opportuna informazione, è gradita l'occasione per porgere i migliori saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(arch. Luigi M. MIRIZZI)

IL PRESIDENTE
(arch. Raffaele SIRICA)

All.:c.s.